



Città di Tirano
Provincia di Sondrio

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DELL'AUTOLINEA TIRANO - BARUFFINI

Art.1) Definizioni

Ai fini del presente Capitolato s'intende per:

- a) **Ente affidante:** il soggetto che affida l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato;
- b) **Impresa affidataria:** il soggetto cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta e che, risultando il miglior offerente, sia aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente Capitolato.

Art.2) Oggetto

- 1) Il presente Capitolato ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto pubblico locale dell'autolinea urbana Tirano - Baruffini.
- 2) Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi e i diritti dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione del servizio. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta economica.
- 3) E' attribuita all'impresa affidataria la titolarità del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio.
- 4) L'esercizio del servizio e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente affidante e dell'Impresa affidataria scaturenti dal presente appalto saranno regolati mediante apposito Contratto di servizio.
- 5) L'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di trasporto pubblico oggetto del presente appalto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità, sicurezza e dei rapporti con l'utenza, ai sensi di quanto disposto dagli art. 7 e 32 della L.R. n.11 del 14.07.2009.

Art.3) Durata dell'affidamento

- 1) Il presente affidamento ha la durata di 1 anno, a decorrere dal 01/07/2011, in conformità a quanto stabilito dall'art.42 comma 3 della L.R. 14.07.2009 n. 11.
- 2) Alla scadenza dell'affidamento l'impresa affidataria, su richiesta del Comune e previa formalizzazione dei necessari atti amministrativi, è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate dal Contratto di servizio vigente per i successivi 6 mesi.

Art.4) Corrispettivo e Modalità di pagamento.

- 1) Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'impresa affidataria per l'esercizio del servizio oggetto della gara e non può superare l'importo fissato a base d'asta di € 14.220,00 + IVA. Una quota specifica del corrispettivo totale è destinata alla copertura dei minori introiti conseguenti ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie, secondo le disposizioni regionali.
- 2) Il corrispettivo annuo è erogato dall'ente affidante con rate mensili, entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, nonché dei rendiconti mensili delle percorrenze effettuate.
- 3) L'Ente affidante si impegna a riconoscere all'impresa affidataria gli interessi per ritardato pagamento in misura pari all'interesse legale del periodo di riferimento.

Art.5) Programma d'Esercizio. Modifiche e/o Interruzioni.



1) Il servizio, relativamente alla linea, percorso, frequenze e orari, tariffe, si svolge secondo il programma di esercizio determinato dall'Ente nell'allegato prospetto "A". In base ad eventuali sopraggiunte necessità, le parti, potranno concordare una modifica al suddetto programma di esercizio.

2) L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'impresa affidataria, salvo nei casi di forza maggiore e di calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti e nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica.

3) In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'impresa affidataria per cause diverse da quelle sopracitate, l'ente affidante, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.15 attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'impresa affidataria per le spese sostenute per lo svolgimento del servizio l'ente affidante può avvalersi di altre imprese.

4) In caso di sciopero l'impresa affidataria garantisce l'espletamento del servizio con l'effettuazione delle prestazioni minime stabilite dagli accordi siglati tra l'impresa affidataria e le Organizzazioni sindacali. L'impresa affidataria garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente affidante e all'utenza.

Art.6) Obblighi dell'impresa affidataria concernenti il personale addetto al servizio.

1) Il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26 dell'allegato "A" del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n.148, ai sensi dell'art. 43 comma 18 della Legge regione Lombardia n.11 del 14.7.2009.

2) L'impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

3) L'ente locale affidante deve mettere a disposizione dell'impresa affidataria l'elenco del personale dipendente del gestore uscente.

4) Ai sensi dell'art.19 del D.lgs 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni l'impresa affidataria deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro e il trattamento previdenziale, le assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio.

5) E' a carico dell'impresa affidataria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo ai dipendenti.

6) Al servizio pubblico oggetto del presente appalto dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dalla normativa vigente) e comunque muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati e di carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'impresa affidataria all'ente affidante entro 5 giorni prima dell'inizio dello svolgimento del servizio. Il personale dovrà essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalla normative vigenti.

7) I conducenti, debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa sociale e apposito cartellino di riconoscimento. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

8) L'impresa affidataria ha l'obbligo di dotarsi di un direttore o di un responsabile di servizio in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsto dal D.M. 20.12.1991 n. 448;



- 9) L'impresa affidataria, ogni tre mesi, deve trasmettere all'Ente affidante l'elenco aggiornato del personale addetto al servizio, comprensivo di eventuali variazioni intervenute.
- 10) L'impresa affidataria si impegna ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali e regionali.
- 11) L'impresa affidataria si obbliga a sottoscrivere, qualora non l'avesse già fatto, contratto con TLN per la gestione e la vendita dei nuovi titoli di viaggio previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1204/2010 e istituiti con deliberazione della Giunta comunale di Tirano n.53/2011.

Art.7) Obblighi delle parti concernente il parco mezzi.

- 1) L'impresa affidataria utilizza nell'espletamento del servizio un parco mezzi composto da mezzi propri.
- 2) In coerenza con gli obiettivi regionali di migliorare la qualità e la sicurezza del parco mezzi e gli effetti del suo impatto ambientale, l'impresa affidataria deve mettere a disposizione, in sede di offerta, per l'effettuazione del servizio un parco mezzi i cui veicoli abbiano un'anzianità massima di immatricolazione non superiore a 15 anni e un'anzianità media non superiore a 10 anni.
- 3) L'impresa affidataria, se differente dall'attuale gestore, ha l'obbligo di riscattare dall'attuale gestore, facendosi carico delle quote residue degli oneri di ammortamento, del mezzo descritto nella lettera di invito, acquistato dall'attuale gestore per il servizio urbano di Tirano e cofinanziato con risorse pubbliche regionali.
- 4) L'impresa affidataria, almeno 5 gg. prima dell'inizio del servizio, deve presentare l'elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo nonché l'elenco dei mezzi di scorta, corredati di copia del certificato di proprietà e della carta di circolazione. I mezzi dovranno aver una capienza minima di 23 posti.
- 5) La colorazione esterna dei mezzi adibiti ai servizi di area urbana e interurbana deve essere conforme alle indicazioni regionali vigenti.
- 6) L'impresa affidataria è tenuta a mantenere in perfetto stato di efficienza i propri mezzi, nonché effettuare le attività di pulizia interna ed esterna degli stessi.

Art.8) Tariffe e servizi commerciali all'utenza

- 1) Il servizio è svolto applicando le tariffe di cui al programma di esercizio redatto dall'Ente affidante. All'impresa affidataria spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio. L'Ente affidante individua le modalità e i termini di applicazione e revisione delle tariffe che l'impresa affidataria si impegna ad osservare nel corso del periodo di validità del contratto di servizio.
- 2) L'Ente affidante si impegna ad adottare gli atti di propria competenza e ad adeguare i livelli tariffari in coerenza con gli atti emanati dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale.
- 3) L'organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è a cura dell'impresa affidataria.
- 4) L'impresa affidataria si impegna altresì ad applicare i titoli di gratuità e le agevolazioni tariffarie secondo le disposizioni normative statali e regionali.

Art.9) Qualità dei servizi e informazioni all'utenza.

- 1) L'impresa affidataria si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo



agli aspetti dell'informazione, della sicurezza, della pulizia, della puntualità, della regolarità e del comfort, ed intraprendere azioni finalizzate ad elevare i livelli nel tempo.

2) L'Impresa affidataria si impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza sufficienti a garantire una efficace informazione delle caratteristiche del servizio offerto e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate ,degli orari, nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.

Art.10) Ulteriori obblighi dell'impresa affidataria

1) L'impresa affidataria eroga il servizio, sulla base del percorso definito nel programma d'esercizio.

2) L'impresa affidataria è responsabile di tutte le attività accessorie del servizio, in particolare deve provvedere:

-alla manutenzione delle paline e degli espositori degli orari;

-all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio.

-alla esposizione ed aggiornamento degli orari quale informazione alla clientela.

Art.11) Garanzie finanziarie.

1) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'impresa affidataria è tenuta a costituire, prima della stipula del Contratto di servizio, una cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo dell'appalto aggiudicato, ai sensi e con le modalità di cui all'art.113 del D. lgs. 163/2006. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente. La ditta affidataria è tenuta a reintegrare, entro e non oltre trenta giorni di calendario, la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa affidataria solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale e previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile competente.

2) In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3) L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% se sussiste a carico della ditta affidataria il possesso del requisito della certificazione del sistema di qualità previsto dall'art. 75, comma 7, del D. lgs 163/2006.

Art.12) Assicurazioni

1) E' fatto obbligo all'impresa affidataria di stipulare prima della sottoscrizione del contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente con copertura decorrente dall'inizio del servizio e cessazione dalla data di ultimazione dello stesso.

2) L'Ente affidante ha l'obbligo di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di tpl.

3) L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente affidante, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto.

5) La dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi deve essere inoltrata all'ente affidante entro il mese di gennaio di ogni anno.



Art.13) Sub-Affidamento

1) E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art.14) Penali

1) Fermo restando l'esercizio delle funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dagli art. 32 e 33 della L.R. n.11/2009 il Comune provvede ad effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto di servizio. Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'impresa affidataria il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato, l'Ente affidante applicherà all'impresa una penale pari a € 78,00 in caso di mancato espletamento dei servizi e pari a € 51,00 in caso di espletamento di servizio in modo non conforme al presente capitolato. Delle applicazioni delle eventuali penalità e del motivo che le hanno determinate il funzionario competente renderà tempestivamente informata l'impresa con lettera A.R.

2) Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio a spese dell'aggiudicatario.

3) Rifusione, spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulle fatture emesse nei confronti del Comune.

4) Ove ciò non fosse sufficiente l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, in caso di insufficienza anche di quest'ultima, con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge.

Art.15) Decadenza e revoca dell'affidamento.

1) L'Impresa affidataria è dichiarata **decaduta** dall'affidamento, con conseguente risoluzione di diritto del Contratto di Servizio, nei seguenti casi:

a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto;

b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa;

c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;

d) mancata ottemperanza di norme imperative di legge o regolamentari;

e) qualora sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;

f) qualora perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

g) avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l'impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 gg.

2) In caso di **decadenza** dall'affidamento e di **risoluzione** del Contratto di cui al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3) L'Ente affidante ha facoltà di **revocare** l'affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

a) in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione del servizio o di parte di essi;



b) nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico;

c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato per estensione o intensità alle sopravvenute esigenze dell'utenza;

d) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad avvenuta modifica degli stessi;

e) in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

4) In caso di revoca dell'affidamento l'Ente affidante può riconoscere un indennizzo all'impresa affidataria. La stessa impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art.16) Aggiudicazione dell'appalto

1) L'appalto è aggiudicato sulla base del prezzo più basso secondo quanto previsto nel bando di gara.

2) Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico dell'impresa affidataria.

Art.17) Normativa di riferimento

1) Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Impresa affidataria, sotto la sua responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque tutte le altre contenute nel contratto di servizio.

2) L'impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di gara e del Contratto di servizio. Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Art.18) Definizione delle controversie

1) Foro competente in via esclusiva per le vertenze che venissero a sorgere tra l'Ente affidante e l'Impresa affidataria è il Tribunale di Sondrio. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà promosso al causa.

2) Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto di Servizio, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso.

COMUNE DI TIRANO

PROVINCIA DI SONDRIO

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AUTOLINEA URBANA
TIRANO-BARUFFINI -PERIODO DAL 01.07.2011 AL 30.06.2012.

CODICE CIG: Z13006688B

N. 5276 DI REP.

L'anno duemilaundici, addì quattordici del mese di luglio, nell'ufficio
di segreteria del Comune di Tirano.



Avanti a me dott.ssa Picco Paola Licinia, Segretario del predetto
Comune sono personalmente comparsi i signori:

1) dott.ssa LAZZARINI ROSARIA, nata a Sondrio il 27 luglio 1964,
residente a Tirano (SO) in via Cologna n. 28, che interviene al presente atto
nella sua qualità di funzionario del **COMUNE DI TIRANO** (C.F.
00114980147) ed agisce in virtù del decreto sindacale n.1 del 10.01.2011 e
giusta la propria determinazione n. 245 del 22.06.2011;

2) PEREGO CARLO, nato a Tirano (SO) il 25 maggio 1958, ivi
residente in Via Roma n. 2, che interviene al presente atto nella sua qualità di
legale rappresentante della società "**AUTOMOBILISTICA PEREGO
S.P.A.**" con sede in Milano - sede secondaria e direzione di esercizio in
Tirano, Piazza Stazione n. 4, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro
delle Imprese di Milano: 04636220156;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario
rogante sono certo;

PREMESSO:



-che con deliberazione n.76 del 31 maggio 2011 la Giunta comunale ha deciso di affidare la gestione del servizio di trasporto pubblico locale urbano della linea Tirano-Baruffini, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e di approvare il relativo programma di esercizio della linea Tirano Baruffini;

-che con determinazione n.204 del 1° giugno 2011 il Capo Area Amministrativa ha provveduto ad indire apposita procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto, approvando il bando di gara, il programma di esercizio e il capitolato speciale d'appalto che ne regola la gestione;


-che con determinazione n.245 del 22 giugno 2011 il Capo Area Amministrativa, a seguito di procedura negoziata, ha affidato alla società "AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA" il servizio di trasporto pubblico locale dell'autolinea Tirano-Baruffini, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, dietro corresponsione del corrispettivo di € 14.160,28+IVA al netto del ribasso dello 0,42% del prezzo posto a base di gara;

CIO' PERMESSO

Essendo intenzione delle parti come sopra costituite e rappresentate di far risultare da apposito atto formale gli impegni reciprocamente assunti e liberamente accettati, queste mi chiedono di ricevere quanto appresso;

ART.1) Innanzitutto esse riconoscono e confermano la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART.2) indi, il COMUNE DI TIRANO affida, nella persona del suo funzionario dott.ssa Lazzarini Rosaria, alla società "AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A. da Milano, che accetta, per espressa dichiarazione resa dal



sig. Perego Carlo, Legale rappresentante della società stessa, in premessa generalizzato, l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale dell'autolinea urbana Tirano-Baruffini, per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012;



ART.3) il servizio dovrà essere svolto alle condizioni tutte di cui al presente contratto, al programma di esercizio e relative tariffe qui allegato sotto le lettere "A" e al Capitolato speciale d'appalto, che la società dichiara di aver sottoscritto in segno di conoscenza ed accettazione e di avere depositato presso l'ufficio Area Amministrativa;

ART.4) il corrispettivo che il COMUNE DI TIRANO dovrà versare all'appaltatore per tutta la durata del contratto e per l'integrale e perfetto adempimento del presente contratto, resta fissato in complessivi € 14.160,28 (euro quattordicimilacentosessantavirgolaventotto) +IVA, codice CIG Z13006688B;

ART.5) a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la società AUTOMOBILISTICA PEREGO S.P.A., ha presentato la cauzione di € 1.416,02 (euro millequattrocentosedicivirgolazerodue) corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, così come stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, mediante fideiussione n. FDI 187803/11 del medesimo importo rilasciata in data 12.07.2011 dalla "Banca Popolare di Sondrio";

ART.6) il Comune potrà avvalersi della cauzione come sopra costituita per inadempienze contrattuali o nei casi previsti dal capitolato speciale d'appalto. Ove si verificassero tali casi la cauzione dovrà essere ricostituita entro 30 giorni dalla richiesta del Comune;

ART. 7) L'appaltatore dichiara di avere sottoscritto in data 30 marzo



2011 il contratto con TLN per la gestione e la vendita dei nuovi titoli di viaggio previsti con Deliberazione della Giunta di Regione Lombardia n. 1204 del 29.12.2010 e istituiti con deliberazione della Giunta del Comune di Tirano n. 53 del 24.04.2011;

ART.8) L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;

ART.9) Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3;


ART.10) L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ART.11) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Sondrio della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

ART.12) per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento a quanto dettato in materia dal D.lgs. n.163/2006 e della Legge Regione Lombardia 14.07.2009 n.11, nonché alle disposizioni contenute nel sopraccitato capitolato speciale d'appalto;

ART.13) per ogni controversia che eventualmente dovesse insorgere tra Comune e Concessionario, è competente il foro di Sondrio;

ART.14) in merito alla gestione e trattamento dei dati personali inerenti



al presente contratto ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/03, l'appaltatore assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati;

ART.15) tutte le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del concessionario che dichiara di assumerle.


Ai sensi dell'art. 40, comma primo, del D.P.R. 26.4.1986, n.131, si chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa, trattandosi di prestazione di servizio soggetto ad IVA.

Il presente contratto occupa cinque pagine ed è stato compilato , nella parti scritte a mano dalla sottoscritta Picco Paola Licinia.


I signori Lazzarini Rosaria e Perego Carlo ai quali ho letto il presente contratto, dichiarano di accettarlo, avendolo riscontrato pienamente conforme alla loro volontà.

Sia il contratto che i documenti richiamati vengono firmati da Lazzarini Rosaria, da Perego Carlo e dalla sottoscritta.

IL FUNZIONARIO DEL COMUNE



L'APPALTATORE



IL SEGRETARIO COMUNALE

